

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

Art. 1

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio della città di Mede è effettuato con diritto di privativa in conformità a quanto prescritto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dal presente regolamento.

Art. 2

SCELTA DELL'IMPRESA DA PARTE DEI CITTADINI

I cittadini possono scegliere liberamente l'impresa cui affidare il servizio tra quelle convenzionate con il Comune di Mede. Il committente comunica il nome o la ragione sociale dell'impresa scelta all'Ufficio di Stato Civile che lo riporta nel permesso di seppellimento.

Art 3

REQUISITI MINIMI PER LE IMPRESE AMMISSIBILI AL CONVENZIONAMENTO

Il servizio di trasporti funebri verrà ad essere effettuato dalle imprese del settore convenzionate con il Comune. La sottoscrizione della convenzione è consentita alle imprese che:

1. siano in possesso della necessaria licenza od autorizzazione amministrativa;
2. dispongano di un recapito, raggiungibile 24 ore al giorno, sul territorio comunale.
3. dispongano di almeno un'autovettura funebre per il trasporto delle salme ed un pulmino per dolenti, entrambi con le caratteristiche e nelle condizioni preliminarmente approvate dal Responsabile del Servizio del Comune;
4. non abbiano avuto contestazioni sul servizio svolto o procedimenti sanzionatori (ad eccezione di provvedimenti la cui sanzione è sanata mediante oblazione inferiore alla somma di Euro 100), da parte di Comuni, in numero superiore a due negli ultimi cinque anni.

Art. 4

RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO

Ogni impresa che intenda convenzionarsi con il Comune di Mede per il servizio in oggetto, deve fare una richiesta scritta al Comune. In allegato alla stessa deve presentare la documentazione comprovante l'ammissibilità della stessa ditta ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Il Comune, espletate con successo le verifiche necessarie a stabilire l'ammissibilità, propone alla impresa la sottoscrizione di una convenzione

Art. 5

CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

La convenzione con l'impresa deve obbligatoriamente prevedere:

1. una durata di anni 3;
2. l'integrale rispetto dei regolamenti di Polizia Mortuaria e del presente regolamento;
3. l'obbligo di versare una cauzione (titolo di stato, fidejussione, ecc.) di durata triennale dell'importo vigente all'atto della stipula. La cauzione andrà prodotta precedentemente alla data di stipula della convenzione stessa. L'importo della cauzione verrà stabilito annualmente dalla Giunta.
4. le sanzioni previste per il mancato rispetto delle clausole della convenzione e le modalità di contestazione delle infrazioni e della applicazione della sanzione.
5. l'impegno per l'impresa di provvedere a dare, a sue spese, adeguata pubblicità alla convenzione.

6. Il costo minimo per i servizi di:
INUMAZIONE, aventi le seguenti caratteristiche: fornitura del feretro in legno di larice completo di guarnizioni, segni di lutto, reggibara e candelieri.
TUMULAZIONE, aventi le seguenti caratteristiche: fornitura del feretro in legno di larice con cassa in zinco completo di guarnizioni, segni di lutto, reggibara e candelieri.
7. disponibilità ad effettuare gratuitamente fino a due servizi annui di inumazione, alle condizioni sopra riportate, nei casi di indigenza segnalati dall'Amministrazione Comunale.
8. impegno ad assumere direttamente tutti i costi del servizio e tutte le responsabilità anche per danni a persone e/o cose.

Art 6 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto al Comune dai privati per il trasporto riguardante la cerimonia funebre e per il recupero salme per incidenti sono fissati annualmente dalla Giunta Comunale
Il Comune corrisponderà alle imprese il 50% della riscossione.
E' concordato fra committente ed impresa il corrispettivo per il trasporto da o per altri Comuni.

Art. 7 COSTI

Le imprese sostengono direttamente tutti i costi del servizio ed assumono a proprio carico tutte le responsabilità, anche per danni a persone e/o cose.

Art. 8 SUL SERVIZIO

Le imprese, oltre al trasporto, dovranno prevedere a tutte le movimentazioni del feretro e delle corone ponendo a disposizione n° 4 necrofori in divisa decorosamente mantenuta. Tale servizio è compreso nelle tariffe di cui all'articolo 4.
Il trasporto funebre inizia col prelievo della salma dall'abitazione, istituto ospedaliero, convivenza o da altro luogo di giacenza del cadavere.
La salma potrà essere portata in Chiesa od in altro luogo per la celebrazione di riti o cerimonie funebri e, quindi, al Cimitero con corteo, a piedi e/o in vettura a scelta del committente.
Il tragitto da seguire è il più breve, onde evitare intralci al traffico.
L'orario dei trasporti funebri è fissato dall'Amministrazione Comunale.
Il tipo e le caratteristiche delle autovetture per i trasporti funebri devono essere approvati dal Funzionario Comunale preposto all'applicazione del regolamento, individuato al successivo articolo 10, prima della loro immissione in servizio.

Art. 9 RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le autovetture devono essere mantenute in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria.
La rimessa deve essere mantenuta nelle condizioni di pulizia e disinfezione previsti dal regolamento d'igiene o disposti dall'Ufficiale Sanitario.
Il personale dipendente dalle imprese dovrà essere in regola con le disposizioni sul collocamento della manodopera e sulle assicurazioni sociali (previdenza, assistenza, infortunio).
Il personale stesso dovrà indossare apposita divisa, mantenuta in condizioni decorose e dovrà tenere un contegno dignitoso e confacente col servizio cui è addetto.

Art. 10 CONTRAVVENZIONI E SANZIONI

Le contravvenzioni al presente regolamento relative a:
numero e condizione dei necrofori impegnati;

condizione dell'autovettura funebre;

presenza del pulmino dolenti,

daranno origine a sanzioni economiche i cui importi sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

La reiterazione di contravvenzioni sarà sanzionata con le modalità e nella misura stabilita dalla Giunta.

In caso di violazioni della convenzione relative a tutte le disposizioni non sanabili con oblazione e irregolarità nello svolgimento del servizio di particolare gravità, il Comune provvederà a diffidare l'impresa, la quale dovrà provvedere alla regolarizzazione della sua posizione entro i termini stabiliti dalla diffida.

Nel caso in cui trascorso tale termine, persistano tali violazioni o irregolarità, la convenzione può essere revocata, con escussione della cauzione.

La revoca è disposta dal Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 11

UFFICI PREPOSTI

Sono incaricati dei compiti previsti dal presente regolamento i seguenti Uffici Comunali:

verifica delle domande di convenzionamento, convenzionamenti, annotazione dell'impresa prescelta dal cittadino: **ufficio stato civile**

gestione parte economica del servizio: **ufficio ragioneria**

controlli sulle modalità di espletamento del servizio, sul numero e sulla condizione dei necrofori, sulla condizione degli automezzi previsti dal presente regolamento e autorizzazione all'uso degli stessi, secondo quanto previsto all'art. 7 ed irrogazione sanzioni secondo quanto previsto all'art. 9: **ufficio polizia municipale**

I responsabili dei servizi cui compete l'organizzazione degli Uffici sopraindicati sono direttamente responsabili del corretto funzionamento degli stessi.

Art. 12

RECESSO E MODIFICA AL REGOLAMENTO

Le imprese non possono recedere dalle convenzioni se non per gravi e giustificati motivi. In caso di rescissione unilaterale ingiustificata verrà escussa integralmente la cauzione versata.

La Giunta Comunale, su proposta congiunta dei responsabili del servizio di tutti gli Uffici competenti previsti all'art 10, delibera in merito alla decisione di cui al comma 1.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente regolamento o di organizzare in altro modo la gestione dei servizi dandone semplice preavviso di sei mesi alle imprese già convenzionate senza che ciò possa costituire per le stesse motivo per risarcimenti, indennizzi, rimborsi, pretese o diritti di sorta.

Art.13

ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento, che sostituisce integralmente il precedente, entra in vigore dal giorno successivo alla scadenza del sesto mese dalla data di comunicazione alle imprese già convenzionate.

Pertanto, qualora la delibera diventi esecutiva prima di tale scadenza, nel periodo transitorio rimarranno in vigore le norme previste al regolamento attualmente vigente.

Il presente regolamento è trasmesso, entro 10 giorni dalla esecutività della delibera alle imprese convenzionate. Le stesse dovranno adeguare le loro convenzioni entro l'entrata in vigore del presente regolamento.

